



## **Procedura aperta per la fornitura e installazione di un biorobot per estrazione di acidi nucleici o proteine da campioni biologici e materiale di consumo dedicato per il progetto europeo SPIDIA.**

### CAPITOLATO D'ONERI

#### 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha come oggetto la fornitura e installazione di un biorobot per estrazione di acidi nucleici o proteine da campioni biologici e relativo materiale di consumo dedicato per il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica che diverrà proprietario dei beni, così costituita:

- Fornitura, installazione e messa in funzione da parte della stessa ditta dell'apparecchiatura.
- Fornitura di un servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk gratuito durante il periodo di garanzia di 24 mesi.
- Fornitura del relativo materiale di consumo per mesi 24.
- Addestramento degli operatori.

#### 2. REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria gli estremi del proprio Referente presso l'Università degli Studi di Firenze, con il quale l'aggiudicataria dovrà concordare le modalità ed i tempi per la consegna e l'installazione. La Ditta, successivamente alla stipula del contratto con l'Amministrazione appaltante, dovrà fare esclusivo riferimento a tale Referente per tutti le fasi della fornitura compresi gli obblighi derivanti dalla garanzia degli stessi beni, contestazioni sulla fornitura, applicazione delle penali.

#### 3. LUOGO E TERMINI PER LA CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna, l'installazione e la messa in funzione di tutti i beni oggetto della presente fornitura dovranno essere effettuate presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica in Firenze – Laboratorio di Biochimica Clinica, anche nelle more della stipula del contratto in forma pubblica, fatti salvi i controlli e le verifiche di legge, comunque entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi.

Tale termine potrà essere prorogato, solo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, qualora intervenissero cause ostative non dipendenti dalla Ditta aggiudicataria.

Per il mancato rispetto di detto termine è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9.

In caso di mancato rispetto del luogo o dell'orario concordati, la consegna non sarà accettata e dovrà essere ripetuta secondo nuove indicazioni del Referente.

Con la consegna delle apparecchiature la Ditta assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana o

inglese, idonea ad assicurare il soddisfacente utilizzo delle apparecchiature, i manuali e le istruzioni concernenti le interfacce hardware e software delle unità e le procedure per la diagnostica.

La consegna, l'installazione e la messa in funzione delle apparecchiature sono a cura, spese ed esclusivo rischio della Ditta.

#### 4. CONDIZIONI DELLA FORNITURA.

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di consegnare tutti i beni oggetto della fornitura nuovi di fabbrica, integri e perfettamente funzionanti.

La Ditta aggiudicataria deve garantire l'assistenza tecnica e la fornitura di parti di ricambio per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo del sistema.

I requisiti minimi del servizio di assistenza sono:

- servizio di pronta disponibilità dal lunedì al sabato compresi.
- interventi di manutenzione straordinaria garantiti entro massimo 24 ore dalla chiamata.
- fermo macchina/annuo complessivo non superiore a 20 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di manutenzione programmata.
- il tempo medio di intervento ed il tempo massimo di risoluzione del guasto rispettivamente inferiori a 8 ore lavorative e a 48 ore solari.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire la descrizione e l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica (p. es. staff in Italia e/o Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto sia per quanto riguarda la garanzia che la manutenzione.

La Ditta dovrà presentare una proposta di contratto di manutenzione full-risk per 36 mesi, valevole allo scadere della garanzia, e dovrà avere le stesse caratteristiche descritte per la manutenzione del sistema durante il periodo di garanzia.

#### Addestramento del personale

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'addestramento e formazione del personale addetto alla fornitura in oggetto per il corretto utilizzo delle apparecchiature.

Tale addestramento dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti.

La Ditta dovrà inoltre rilasciare apposita attestazione dell'avvenuta formazione del personale, vincolante ai fini di collaudo.

#### Certificazioni di qualità

La Ditta concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica la documentazione relativa alla qualità dell'apparecchiatura fornita ed in particolare:

- Dichiarazione dalla quale risulti che la fornitura risponde alle prescrizioni di sicurezza vigenti in base alle norme italiane o in mancanza di queste in base a norme europee o di riconosciuta validità e che nel progetto sono comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori, previste dalla normativa attuale.
- Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto.
- Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.

Nel caso in cui il materiale consegnato non fosse conforme alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato, l'aggiudicatario si obbliga a sostituire tutto il materiale non

conforme entro 10 giorni dalla richiesta del committente. Per il mancato rispetto di detto termine è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9.

La Ditta è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni, inerenti il presente appalto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, avvalendosi di personale specializzato.

La Ditta si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui il materiale appartiene e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale. La Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La Ditta si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere al Dipartimento di Fisiopatologia Clinica – Laboratorio di Biochimica Clinica, nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'impresa verificare preventivamente tali procedure.

## 5. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi comprensivo di ogni spesa di imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo, manutenzione ed ogni altro onere accessorio. Tale prezzo offerto dalla Ditta appaltatrice si intende fisso e vincolante fino alla completa realizzazione della fornitura di cui al presente appalto.

L'impresa si impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti della documentazione di gara, a :

- Garantire ai sensi degli artt. 1483, 1484 e 1490 c.c. l'Amministrazione contro l'evizione e dai vizi dei beni forniti.
- Manlevare l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti da vizi della fornitura.
- Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura richiesti nel presente capitolato.
- Assumersi ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione qualora venga promossa nei confronti della stessa, azione giudiziaria da parte di terzi.

## 6. GARANZIA E MANUTENZIONE

Il periodo di garanzia decorre dalla sottoscrizione del collaudo definitivo e ha durata di mesi 24. Durante il periodo di validità, la garanzia è da intendersi estesa a tutte le parti delle apparecchiature.

Durante il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria si impegna a:

- provvedere gratuitamente con personale proprio specializzato a tutti gli interventi ed attività che si rendessero necessarie per il ripristino della funzionalità dei sistemi offerti, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio.
- aggiornamento del software in caso di nuovo release.
- effettuare le manutenzioni preventive ed i controlli periodici, rispettando la periodicità e le modalità indicate dal fabbricante.
- garantire un servizio di assistenza secondo le modalità di intervento indicate nel presente capitolato, e comunque quelle migliorative indicate nell'offerta.

Il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell'Università degli Studi di Firenze rimborserà il costo dei ricambi solo se sarà comprovato che i guasti e le rotture siano derivate da uso improprio da parte del proprio personale.

La ditta aggiudicataria deve garantire l'assistenza tecnica e la fornitura di parti di ricambio per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo del sistema.

I requisiti minimi del servizio di assistenza sono:

- ✓ servizio di pronta disponibilità dal lunedì al sabato compresi.
- ✓ interventi di manutenzione straordinaria garantiti entro massimo 24 ore dalla chiamata
- ✓ fermo macchina/annuo complessivo non superiore a 20 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di manutenzione programmata.
- ✓ Il tempo medio di intervento ed il tempo massimo di risoluzione del guasto rispettivamente inferiori a 8 ore lavorative e a 48 ore solari.

La Ditta concorrente dovrà inoltre fornire la descrizione e l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica (p. es. staff in Italia e/o Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto sia per quanto riguarda la garanzia che la manutenzione.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti la Ditta ha l'obbligo, a richiesta del Referente, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e sostituire le parti difettose. In tale caso, la scadenza del periodo di garanzia sarà posticipata di dodici mesi, per consentire alla Ditta le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto.

La garanzia sopra indicata non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

## 7. COLLAUDO

La fornitura dovrà essere collaudata ed accettata dall'Amministrazione tramite il proprio Referente presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 58 del vigente Regolamento d'Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità d'Ateneo.

Le spese relative al collaudo sono in ogni caso a carico dell'aggiudicatario.

L'operazione di collaudo è finalizzata a verificare, per ciascuna apparecchiatura fornita:

- a) la piena rispondenza delle apparecchiature fornite al tipo o ai modelli commissionati, descritti nel presente capitolato d'oneri, in contratto o nei suoi allegati;
- b) le condizioni di funzionamento, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della Ditta, di cui al precedente articolo.

Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati della Ditta e dell'Amministrazione appaltante, che debbono firmare il relativo processo verbale, all'atto della consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale.

Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con eventuali ulteriori oneri a carico della Ditta, entro 20 giorni e fino alla loro conclusione ovvero nel diverso termine indicato nel contratto.

Qualora le apparecchiature non superino, in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Amministrazione, anche tramite il proprio Referente, può esercitare la facoltà di:

- a) richiedere alla Ditta che sostituisca le stesse apparecchiature con delle nuove, a sue spese, entro il termine massimo di 10 giorni dal mancato collaudo; le nuove apparecchiature verranno sottoposte a loro volta a successivo collaudo da effettuarsi con le modalità di cui al presente punto;
- b) risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo, e porre a disposizione della Ditta le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro, a propria cura e spese, entro congruo termine da indicare in contratto e, comunque non oltre 5 giorni dal provvedimento di risoluzione;

Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongano in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati, a giudizio degli incaricati del collaudo, la Ditta assume l'obbligo di:

- eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 10 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;
- richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati i guasti e gli inconvenienti.

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i casi di rischi, di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

I rischi passano nel carico dell'Amministrazione a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole.

## 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alla fornitura, ogni spesa di imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo ed ogni altro onere accessorio, è a completo carico dell'aggiudicatario.

Il pagamento verrà effettuato, esclusivamente ad esito positivo del collaudo, nei 90 giorni successivi dall'arrivo della fattura. Dall'importo della fattura verranno eventualmente decurtate le penali di cui al successivo punto 9.

## 9. PENALI

L'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di applicare penali nei confronti dell'impresa, per ogni violazione degli obblighi contrattuali assunti e per ogni caso di deficiente, tardivo od incompleto compimento della fornitura e degli interventi richiesti per garanzia e manutenzione. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti verrà applicata una penale di € 100,00 da decurtare sulla fatturazione. A tal fine è compito del Referente comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni inadempienza dell'impresa che comporti l'applicazioni di penali.

La penale verrà notificata alla Ditta aggiudicataria con raccomandata A.R. e verrà addebitata sui crediti vantati dalla Ditta dipendenti dal contratto relativo alla fornitura in questione.

In mancanza di eventuali crediti dell'impresa, l'Amministrazione potrà procedere anche all'escussione della cauzione definitiva.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'Impresa aggiudicataria ed influenti sulla fornitura, devono essere tempestivamente documentati e segnalati.

L'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità da parte della Ditta dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Amministrazione derivante da inadempienze e/o difformità della fornitura.

#### 10. SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice, sotto pena di risoluzione del contratto e salvo "in ogni caso" la refusione di ogni danno e spesa, di subappaltare in tutto od in parte i lavori e le prestazioni da essa direttamente assunte, salvo specifica autorizzazione scritta dietro richiesta effettuata al momento dell'offerta. Per la disciplina del subappalto si rimanda all'art.18 della Legge 19 Marzo 1990, n.55 e ss.mm. .

In proposito si specifica che l'Amministrazione non provvederà a pagare direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori da questi eseguiti, e che l'aggiudicatario è tenuto entro 20 giorni per ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, ad inviare all'Amministrazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti di volta in volta ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. La Ditta appaltatrice, in ogni caso, resta la sola esclusiva responsabile a tutti gli effetti come se all'esecuzione dei servizi subappaltati avesse provveduto direttamente.

#### 11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà versare una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 12.04.2006 n°163. Tale cauzione resterà vincolata sino al completamento della fornitura, dopo l'accertamento di regolarità della medesima, tramite le procedure di collaudo stabilite dal presente capitolato.

La cauzione costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili all'appaltatore e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione dell'appalto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui la stazione appaltante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte.

La mancata costituzione della cauzione, ai fini della stipula del contratto, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, oltre all'addebito di eventuali danni nonché maggiori spese, da parte dell'Amministrazione, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione potrà essere prestata alternativamente in contanti ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 12.04.2006 n°163, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## 12. RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione alle forniture eseguite, possano derivare ai beni immobili e mobili, dipendenti dell'Amministrazione e studenti del Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, nonché a terze persone o a cose di terzi.

L'Amministrazione appaltante rimarrà indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni di privative industriali o brevetti relative ai beni oggetto della fornitura, che il concorrente riconosce di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo. Sono altresì a carico dell'appaltatore le responsabilità inerenti i danni che potrebbero derivare dalla fornitura e conseguente utilizzo di prodotti non conformi alle normative vigenti.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà produrre polizza assicurativa per Responsabilità Civile contro Terzi, con massimale minimo pari a € 1.000.000,00 (un milione/00) per danni alle persone ed € 1.000.000,00 (un milione/00) per danni a cose; tale polizza dovrà essere rinnovata annualmente per tutto il tempo durante il quale è attivo il contratto.

La polizza dovrà esplicitamente contenere le seguenti condizioni:

- "in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2°, del Codice Civile, è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all'Amministrazione universitaria, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione";
- "Si dà e si prende atto che, senza il consenso scritto dell'Amministrazione universitaria, in nessun caso potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto"

## 13. GESTIONE DELLE INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si intenderà risolto da parte dell'Amministrazione qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti, e specificamente, ma non esaustivamente, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- b) in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratori e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- c) in caso di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzie;
- d) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'amministratore non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e) nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato previamente autorizzato dall'Amministrazione;
- f) nel caso che la fornitura non venga effettuata entro il termine massimo stabilito in contratto.
- g) qualora la fornitura venga sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
- h) nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato previamente autorizzato dall'Amministrazione
- i) deficienze nell'espletamento della fornitura o non conformità della stessa al presente documento; mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dall'Amministrazione e comunque l'inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente atto.
- j) Applicazione di penali oltre il tetto massimo del 10% dell'importo di aggiudicazione.

In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Ditta aggiudicataria riceva la comunicazione, mediante raccomandata A.R., che l'Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento la Ditta aggiudicataria si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto.

Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo miglior offerente, ovvero a terzi, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente appalto in qualunque momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni, nonché per motivi di pubblico interesse.

La Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

La Ditta aggiudicataria in caso di risoluzione o recesso, rimane comunque obbligata ad ultimare le forniture già in ordine di esecuzione.

#### 14. CONDIZIONE SOSPENSIVA

La fornitura oggetto del presente appalto è condizionata all'ottenimento del finanziamento da parte della Regione Toscana in mancanza del quale non si procederà alla stipula del contratto.

#### 15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

#### 16. SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto saranno ad intero carico dell'Impresa.

#### 17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dalle Imprese concorrenti sarà finalizzato all'espletamento delle sole procedure concorsuali e si svolgerà comunque in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno depositati presso questa Amministrazione.

Inoltre, per quanto riguarda la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali, in relazione agli obblighi derivanti da contratto.

La Ditta aggiudicataria potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata; in particolare potrà chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati.

Firenze, 16 Dicembre 2009

Il Direttore  
Prof. Stefano Milani